REGIONE DEL VENETO

ULSS4 VENETO ORIENTALE

Procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL per l'

AFFIDAMENTO DI SERVIZI SANITARI NELLE LOCALITÀ BALNEARI DELL'AZIENDA N. 4 VENETO ORIENTALE.

GARA N.: 7156801

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

INDICE

ART. 1 OGGETTO 4

ART. 2 DURATA 7

ART. 3 INTEGRAZIONE RETE SUEM – LOTTO 1 7

ART. 4 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 7

ART. 5 ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 7

ART. 6 PERSONALE 8

ART. 7 CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DEGLI AUTOMEZZI 11

ART. 8 MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE 14

ART. 9 LOCALI, ARREDI E PRESIDI DI USO CORRENTE 14

ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 14

ART. 11 GARANZIE ASSICURATIVE 14

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15

ART. 13 CONTROLLI 16

ART. 14 VERIFICA DI CONFORMITÀ 16

ART. 15 INADEMPIMENTI E PENALI 16

ART. 16 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 18

ART. 17 OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA 19

ART. 18 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE 20

ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA 20

ART. 20 PAGAMENTI 21

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI 22

ART. 22 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI- 22

ART. 23 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 24

ART. 24 OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013 24

ART. 25 OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER D. LGS. N. 165/2001 "*INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*" 24

ART. 26 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E DEI PATTI DI INTEGRITÀ 25

ART 27 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 25

ART. 28 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 26

ART. 29 RECESSO UNILATERALE 26

ART. 30 FORO ESCLUSIVO..... 26

ART. 31 NORME E CONDIZIONI FINALI 26

ART. 1 Oggetto
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento di servizi sanitari, in due lotti, così suddivisi:

LOTTO	LOCALITÀ	DESCRIZIONE SERVIZI	INDIRIZZO
Lotto n. 1	Punto di primo intervento (di seguito anche PPI) di Caorle (VE)	Prestazioni mediche infermieristiche e fornitura di ambulanze con autista	Via Riva dei Bragozzi, 138 Caorle (VE)
	Punto di primo intervento di Bibione (VE)		Via Maya, 1 San Michele al Tagliamento (VE)
	Postazione di Eraclea Mare (VE)	Prestazioni infermieristiche e fornitura di ambulanza con autista	Via Dancalia, 66 Eraclea (VE)
SERVIZIO OPZIONALE LOTTO 1	Punto di primo intervento di Cavallino Treporti	Prestazioni mediche infermieristiche e fornitura di ambulanze con autista	Via Concordia, 33 Cavallino (VE)
Lotto n. 2	Presidio ospedaliero di Jesolo (VE)	Prestazioni mediche e fornitura di auto medica	Via Levantina, 104 Jesolo (VE)
SERVIZIO OPZIONALE LOTTO 2	Presidio ospedaliero di Jesolo (VE)	Prestazioni mediche per servizio di refertazione	

Di seguito nel dettaglio la tipologia e modulazione dei servizi, suddivisi per singolo lotto

LOTTO 1

Voce A) Punto di primo intervento di Caorle
(erogazione di servizi sanitari mediante prestazioni mediche, infermieristiche e la fornitura di ambulanze con autista). Il servizio sarà garantito **tutto l'anno**, con la seguente modularità (le date sono indicative):

- *periodo invernale*:
  - dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre
  - viene richiesto un servizio con ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista e infermiere (con presenza nelle 24 ore)

- *periodo estivo*:
  - dal 1 maggio al 19 maggio e dal 17 settembre al 30 settembre
  - viene richiesto un servizio con ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico (con presenza nelle 24 ore)

  - dal 20 maggio al 16 settembre
  - viene richiesto un servizio con 2 ambulanze di emergenza: la prima completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico, mentre la seconda completa di autista e infermiere (entrambe con presenza nelle 24 ore)

Di seguito lo schema di organizzazione del servizio, dove la casella colorata indica 2 equipaggi:

Anno tipo (le date sono indicative)							
periodo	data inizio	data fine	orario	ambulanza	autista	infermiere	medico
invernale	1 gennaio	30 aprile	24 ore	1	1	1	/
estivo	1 maggio	19 maggio		1	1	1	1
	20 maggio	16 settembre		2	2	2	1
	17 settembre	30 settembre		1	1	1	1
invernale	1 ottobre	31 dicembre		1	1	1	/

Voce B) Punto di primo intervento di Bibione
(erogazione di servizi sanitari mediante prestazioni mediche, infermieristiche e la fornitura di ambulanze con autista). Il servizio sarà garantito **solo per il periodo estivo**, con le seguenti modularità (le date sono indicative):

- *dal 20 aprile al 30 aprile*, viene richiesto un servizio con ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico (con presenza in un turno di n. 12 ore)

- *dal 1 maggio al 19 maggio e dal 17 settembre al 30 settembre*, viene richiesto un servizio con ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico (con presenza nelle 24 ore)

- *dal 20 maggio al 16 settembre*, viene richiesto un servizio con 2 ambulanze di emergenza: la prima completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico, mentre la seconda completa di autista e infermiere (entrambe con presenza nelle 24 ore)

Di seguito lo schema di organizzazione del servizio, dove la casella colorata indica 2 equipaggi:

Stagione tipo (le date sono indicative)							
periodo	data inizio	data fine	orario	ambulanza	autista	infermiere	medico
estivo	20 aprile	30 aprile	12 ore	1	1	1	1
	1 maggio	19 maggio	24 ore	1	1	1	1
	20 maggio	16 settembre		2	2	2	1
	17 settembre	30 settembre		1	1	1	1

Voce C) Postazione di Eraclea Mare
(erogazione di servizi sanitari mediante prestazioni infermieristiche e la fornitura di ambulanza con autista). Il servizio sarà garantito **solo per il periodo estivo**, con la seguente modularità (le date sono indicative):

- *dal 1 giugno al 10 settembre*, viene richiesto un servizio con ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista e infermiere (con presenza in un turno di n. 10 ore)

Di seguito lo schema di organizzazione del servizio:

Stagione tipo (le date sono indicative)							
periodo	data inizio	data fine	orario	ambulanza	autista	infermiere	medico
estivo	01 giugno	10 settembre	10 ore	1	1	1	

SERVIZIO OPZIONALE DEL LOTTO N. 1

Voce D) Punto di primo intervento di Cavallino Treporti
(erogazione di servizi sanitari mediante prestazioni mediche, infermieristiche e la fornitura di ambulanze con autista). Il servizio sarà garantito **tutto l'anno**, con la seguente modularità (le date sono indicative):

- *periodo invernale*:
  - dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre
  - viene richiesto un servizio con ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista e infermiere (con presenza nelle 24 ore)

- *periodo estivo*:
  - dal 1 maggio al 19 maggio e dal 17 settembre al 30 settembre
  - viene richiesto un servizio con ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico (con presenza nelle 24 ore)

  - dal 20 maggio al 16 settembre
  - viene richiesto un servizio con 2 ambulanze di emergenza: la prima completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico, mentre la seconda completa di autista e infermiere (entrambe con presenza nelle 24 ore)

Di seguito lo schema di organizzazione del servizio, dove la casella colorata indica 2 equipaggi:

Anno tipo (le date sono indicative)							
periodo	data inizio	data fine	orario	ambulanza	autista	infermiere	medico
invernale	1 gennaio	30 aprile	24 ore	1	1	1	/
estivo	1 maggio	19 maggio		1	1	1	1
	20 maggio	16 settembre		2	2	2	1
	17 settembre	30 settembre		1	1	1	1
invernale	1 ottobre	31 dicembre		1	1	1	/

LOTTO 2

Voce A) Il servizio prevede la fornitura di un'auto medica con un medico specialista, presso il presidio ospedaliero di Jesolo Lido, a supporto del pronto soccorso. Tali prestazioni, che dovranno essere garantite nel corso **dell'intero anno** (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 24 ore/giorno) consistono in:

- fornitura di un'auto medica
- guardia per urgenze-emergenze di pronto soccorso (24 ore su 24 e 7 giorni su 7) con tutte le attività connesse al servizio;
- consulenze mediche;
- assistenza dei pazienti durante i trasporti, secondo i protocolli aziendali in vigore;
- guardia attiva con il medico del pronto soccorso del p.o. di Jesolo (24 ore su 24 e 7 giorni su 7) nello svolgimento di tutte le attività connesse all'u.o.c. di pronto soccorso.

Durante la settimana la presenza di un medico con specialità in anestesia e rianimazione sarà concordata e soggetta alle indicazioni del direttore di dipartimento area critica sia per quanto riguarda l'impegno orario sia la periodicità settimanale.
Il controllo dell'operato clinico sarà a carico del direttore della u.o.c. di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di competenza, di concerto con il Direttore del Dipartimento di Area Critica pediatrica ed adulta, o di un suo incaricato, che provvederà periodicamente a verificarlo e valutarlo.

SERVIZIO OPZIONALE DEL LOTTO N. 2

Voce B) Servizio di refertazione a seguito di esame diagnostico ovvero di visita delle specialità di radiologia, ortopedia e pediatria, limitatamente ai fine settimana del periodo estivo, presumibilmente dal 1 giugno al 31 agosto, per una quantità presunta di circa 600 ore suddivise in turni e/o frazioni di turni, da utilizzare solo in caso di picco di affluenza turistica. Tali prestazioni dovranno essere eseguite presso il presidio ospedaliero di Jesolo. Si precisa che non si tratta di un servizio costante, ma attivabile solo a richiesta, allo scopo di non creare disservizio con lunghe attese dell'utenza turistica.

Al verificarsi della necessità, il servizio potrà essere attivato con un preavviso di 10 giorni , ed in caso di urgenza ed emergenza, potrà essere richiesto con preavviso di 5 giorni. Nella medesima comunicazione l'Azienda ulss comunicherà le necessità e la quantità di turni del mese successivo. La ditta affidataria entro 2 giorni dalla comunicazione, invierà il riepilogo dei turni con l'indicazione del nominativo e successivamente, entro 1 giorno, l'Azienda Ulss confermerà il prospetto presentato dalla ditta.

ART. 2 Durata

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto medesimo, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute, fino a quando l'Amministrazione non abbia provveduto ad individuare il nuovo affidatario. In ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

ART. 3 Integrazione rete SUEM – LOTTO 1

Il servizio di ambulanza costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante della rete SUEM-118 provinciale; dovrà, pertanto, garantire in caso di necessità e su disposizione della Centrale Operativa 118 o del direttore del dipartimento di area critica o dei direttori delle uu.oo.cc. pronto soccorso o loro sostituti, anche interventi al di fuori del territorio di competenza. Il personale medico ed infermieristico sarà ovviamente tenuto a prestare la propria attività sia durante le uscite in ambulanza, sia all'interno degli ambulatori dei punti di primo intervento di Bibione, Cavallino Treporti e Caorle, della postazione di Eraclea Mare e del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Jesolo o degli altri presidi ospedalieri dell'azienda.

ART. 4 Oneri a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante i farmaci, gli effetti letterecci, tutto il materiale consumabile ad esclusione di quello dedicato alle apparecchiature presenti nelle ambulanze.
Nel corso dell'esecuzione del servizio, sarà redatto uno specifico elenco del materiale consegnato.

ART. 5 Oneri a carico della ditta appaltatrice

La ditta aggiudicataria deve possedere regolare autorizzazione al trasporto in emergenza ed urgenza e garantire l'organizzazione globale dell'attività, dei mezzi, del personale e del materiale necessario assumendosi il rischio d'impresa anche con l'introduzione, in caso di necessità, di mezzi e risorse aggiuntive.
La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme che disciplinano la tipologia di servizio, in particolare per quanto riguarda il personale, è tenuta a:

- organizzare il servizio con il personale proprio;
- consegnare 10 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale accompagnato dal curriculum di ciascuno nonché dalle rispettive polizze assicurative che coprano i danni. Tale adempimento sarà necessario anche in caso di eventuali successive sostituzioni del personale impiegato, la cui documentazione dovrà essere depositata con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 10 giorni. Si precisa che il DEC, entro 3 giorni dal ricevimento del curriculum, ne esaminerà il contenuto anche confrontandolo con il progetto tecnico presentato in sede di gara e, successivamente attesterà l'idoneità del personale medico e infermieristico all'assunzione in servizio;

- nominare, per singolo lotto, un coordinatore del servizio, il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato al direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- La Ditta sarà tenuta ad attestare che la programmazione turnistica del personale sarà organizzata nel rispetto del riposo giornaliero e settimanale
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;
- assicurare l'immediata sostituzione del personale assente;
- uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda Ulss, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso;
- astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.

L'Azienda Ulss potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo dal punto di vista professionale allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta motivata, che si ritiene insindacabile
La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme che disciplinano la tipologia di servizio, in particolare per quanto riguarda i mezzi, è tenuta a:

- organizzare il servizio con mezzi omologati e adeguati, regolarmente sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria;
- consegnare 10 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei mezzi impiegati per il servizio con i rispettivi libretti di immatricolazione e le polizze assicurative (RCA, RCT). Tali adempimenti saranno necessari anche in caso di eventuali successive sostituzioni dei mezzi, e la documentazione dovrà essere depositata con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 10 giorni;
- consegnare l'elenco per ciascuna ambulanza/auto medica dell'equipaggiamento anche in ordine alle attrezzature;
- provvedere quotidianamente e costantemente alla pulizia interna dei mezzi e periodicamente, alla sanificazione e al lavaggio esterno;
- comunicare tempestivamente ai referenti dell'Ulss n. 4 eventuali ritardi, incidenti, guasti degli automezzi, indicandone cause e modalità, con le soluzioni per il completamento del percorso.

ART. 6 Personale

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare che il personale impiegato nel servizio sia munito di idoneità professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida.
Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'appaltatore si avvarrà di proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio oggetto dell'appalto e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurando che ogni operatore impiegato, secondo le proprie

mansioni e competenze, rispetti i contenuti e le indicazioni riportate nelle procedure (protocolli) aziendali. Tali protocolli riguardano sia l'area sanitaria che amministrativa, soprattutto per quanto riguarda le procedure di accettazione e dimissione dei pazienti presso i PPI. Sarà onere della stazione appaltante illustrare tali procedure ai coordinatori/referenti del servizio prima dell'avvio dei servizi di ciascuna stagione turistica.

Il personale addetto all'espletamento del servizio, in particolare, dovrà:

- indossare la divisa e i DPI nel rispetto della normativa vigente in materia;
- portare in modo visibile idoneo tesserino di riconoscimento recante nome, cognome, qualifica e indicazione dell'impresa di appartenenza;
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione con l'eventuale personale dell'Azienda Ulss;
- tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli asssititi o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;
- essere dotato di telefono cellulare e relativo sistema per le comunicazioni durante la guida così come disposto dal Codice della Strada, al fine di garantire la tempestiva comunicazione al referente dell'Azienda Ulss di ogni avversità eventualmente occorsa;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli utenti privi di sorveglianza;
- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscono l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porta, ecc…);
- non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e utenti non autorizzati;
- non fumare sull'automezzo;
- non effettuare fermate e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il personale dell'ULSS;
- porre in atto, di propria iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose;
- dare, di volta in volta, immediata comunicazione formale ai referenti Ulss 4 di eventuali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- dare comunicazione ai referenti dell'Azienda Ulss di ogni problema verificatosi con gli utenti.

Il **personale autista** dovrà:

1. essere in possesso del certificato di BLS D rilasciato da un centro accreditato e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge. La validità è di due anni dal primo conseguimento ed ogni due anni deve essere rinnovata con ricertificazione tramite partecipazione a riaddestramento;
2. essere in possesso dell'attestato di superamento del corso per l'uso dei presidi di estricazione o corsi superiori.

Il **personale infermieristico** dovrà:

1. essere in possesso del titolo abilitante alla professione di infermiere (laurea di 1° livello in Infermieristica Generale ovvero titoli riconosciuti come equipollenti ai sensi del D. M. Sanità 27 luglio 2000 pubblicato in G. U. n. 191 del 17.08.2000) e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge;
2. essere iscritto all'albo professionale (l'iscrizione dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge);

3. essere in possesso del certificato BLS D rilasciato da un centro accreditato e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge. La validità è di due anni dal primo conseguimento ed ogni due anni deve essere rinnovata con ricertificazione tramite partecipazione a riaddestramento;
4. aver frequentato almeno un corso base sul trattamento del "Politrauma", e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge ed un corso di estricazione;
5. aver già svolto attività professionale nell'ambito dell'urgenza – emergenza da formalizzare con un breve curriculum professionale;
6. essere in possesso di una conoscenza elementare della lingua inglese o tedesca.

Il **personale medico per il lotto n. 1** dovrà:

1. essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione medica con iscrizione nell'apposito albo;
2. essere in possesso adeguata preparazione ed esperienza nel settore dell'urgenza-emergenza, da formalizzare con breve curriculum professionale che dovrà specificare il possesso di:
   - eventuali specializzazioni;
   - partecipazioni a corsi certificati (BLS-D, PTC, PHTLS, ATLS, ACLS, AMLS, PBLS, PALS)
   - precedenti documentate esperienze professionali e servizi svolti nel settore dell'urgenza-emergenza. L'esperienza dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge;
3. essere dotato di firma digitale, già al momento dell'assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici (es. verbali di pronto soccorso).

Il **personale medico per il lotto n. 2** dovrà:

1. essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione medica con iscrizione nell'apposito albo;
2. adeguata preparazione ed esperienza nel settore dell'urgenza-emergenza, da formalizzare con breve curriculum professionale che dovrà specificare il possesso di:
   - specializzazione in medicina d'urgenza o specialità affini, oppure altre specializzazioni da valutare sulla base dell'esperienza acquisita in attività di urgenza emergenza;
   - partecipazioni a corsi certificati (BLS-D, PTC, PHTLS, ATLS, ACLS, AMLS, PBLS, PALS)
   - precedenti documentate esperienze professionali e servizi svolti nel settore dell'urgenza-emergenza. L'esperienza dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge;
   - essere dotato di firma digitale, già al momento dell'assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici (es. verbali di pronto soccorso).

Il **personale medico per il servizio opzionale per il lotto n. 2**, dovrà:

1. essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione medica comprensiva dell'iscrizione nell'apposito albo;
2. essere in possesso della specializzazione in radiodiagnostica, da formalizzare con breve curriculum professionale attestante le attitudini professionali, con buona conoscenza in radiologia tradizionale, tomografia computerizzata, ecotomografia. Inoltre dovrà specificare anche l'eventuale possesso di altre specializzazioni. L'esperienza dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge;
3. essere in possesso della specializzazione in pediatria;
4. essere in possesso della specializzazione in ortopedia;
5. essere dotato di firma digitale, già al momento dell'assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici per sottoscrivere i documenti clinici (es. referti radiologici).

Sarà onere della ditta che tutto il personale medico, al momento dell'assunzione in servizio, sia già autorizzato, abilitato nonchè perfettamente formato per sottoscrivere la documentazione digitale. Pertanto sarà onere della ditta verificare che tutto il personale medico sia in possesso di una smart card compatibile con i sistemi informatici aziendali e validata dal sistema informativo aziendale prima dell'entrata in servizio del medico. La ditta appaltante prima di iniziare l'attività dovrà concordare in tempo utile con il Dec e con il sistema informativo aziendale l'operatività.
L'appaltatore, entro i termini tassativi indicati nella comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere l'elenco del personale che verrà impiegato, corredato della documentazione comprovante i titoli richiesti. Il direttore del dipartimento di area critica e il direttore u.o.c. radiologia di concerto con la u.o.c. risorse umane, valuteranno, per la parte di competenza, i requisiti posseduti. Qualora si ravvisassero elementi di criticità il direttore dell'esecuzione del contratto potrà richiederne l'immediata sostituzione.
Tale elenco dovrà essere prontamente aggiornato in caso di eventuali sostituzioni/integrazioni, così come dovranno essere costantemente aggiornati i turni del personale impiegato che dovranno essere articolati secondo le normative vigenti e che saranno inviati entro l'inizio del mese di riferimento al direttore del dipartimento di area critica ed al dirigente della u.o. professioni sanitarie.
Qualora l'appaltatore intenderà impiegare, tra il personale sopraindicato, anche soggetti che abbiano un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, questi, per effettuare l'attività oggetto del presente appalto, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente di appartenenza, secondo le vigenti disposizioni legislative, in particolare ai sensi dell'art. 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 7 Caratteristiche e dotazioni degli automezzi

AMBULANZE

Le ambulanze messe a disposizione dovranno rispettare la normativa e gli standard ministeriali vigenti e dovranno essere state immatricolate come veicoli di soccorso avanzato. In particolare dovranno essere state immatricolate successivamente all' 01.01.2011, ad eccezione delle ambulanze di riserva che potranno essere immatricolate anche in un periodo precedente.
Quotidianamente il personale della ditta aggiudicataria dovrà predisporre, per ogni automezzo, una check list che attesti:

- elenco di tutte le attrezzature in dotazione
- verifica della funzionalità delle medesime
- sottoscrizione dell'esito del controllo ad ogni cambio turno

Tale documento sarà verificato periodicamente dai coordinatori infermieristici dell'azienda ulss n. 4.
Tutte le ambulanze dovranno essere corredate delle seguenti attrezzature:

- N. 1 barella principale con accessori: materasso, bloccaggio paziente, sistemi di bloccaggio, asta portaflebo posizionabile in fronte marcia per consentire l'assistenza dalla testa del paziente
- N. 1 barella convertibile (di emergenza / sedia portantina) con cinture di bloccaggio
- N. 1 barella cucchiaio
- N. 1 tavola spinale radiotrasparente con fermacapo universale e ragno fissa paziente
- N. 1 materassino a depressione radiotrasparente, valvole in metallo non magnetiche, rinforzo rigido del fondo
- N. 1 kit stecco-bende a depressione radiotrasparente composto da: 1 per braccio adulti, 1 per gamba adulti, 1 per caviglia
- N. 1 estrinsecatore/immobilizzatore spinale omologato a norme NATO
- N. 1 bombola portatile per ossigeno da 2 litri per respiratore con manometro riduttore

- N. 1 aspiratore fisso a parete
- N. 1 aspiratore portatile, funzionamento 12 Vcc e 22 Vca con formazione rapida di vuoto
- N. 1 set collari cervicali a 2 valve
- N. 1 frigorifero per farmaci termolabili (5 litri), scaldaliquidi che mantenga i liquidi a 40°
- N. 1 saturimetro portatile
- N. 1 capnometro portatile
- N. 1 respiratore fisso in ambulanza, max 3 Kg., a flusso interrotto, ciclaggio a tempo, volume costante, frequenza ventilatoria 5-35 BPM, rapporto I:E fisso, volume minuto 2-20 litri, concentrazione ossigeno variabile (8 min 55 vol% 02 max, 100 vol % 02), valvola di sicurezza max 50 mbab, manometro di pressione, alimentazione ossigeno, compreso il sistema paziente
- N. 1 monitor defibrillatore bifasico/semiautomatico e manuale con ECG 12 D e sistema di trasmissione a distanza dotato di placche adulti e bambini e N. 1 monitor multiparametrico (anche integrati)
- N. 1 zaino con relativi presidi d'emergenza
- Materiale sanitario per rianimazione: set per adulto e pediatrico con 1 laringoscopio, 1 pallone autoespansibile con maschera
- Dispositivi di protezione individuale per il personale
- Radio PROD-EL modello V5/51 S compatibile con il sistema informatico in uso presso la centrale operativa provinciale di Mestre
- Telefonia cellulare
- Climatizzazione vano giuda e sanitario
- N. 2 estintori: 1 nell'abitacolo di guida e 1 nell'abitacolo sanitario
- N. 1 lampada portatile con alloggiamento e ricarica-batteria nell'abitacolo di guida
- N. 1 attrezzatura per forzatura e rimozione ostacoli al soccorso

Tutte le attrezzature sopra elencate dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, essere di un buon livello tecnologico, essere state acquistate successivamente al 01.01.2011.

I farmaci sono messi a disposizione dall'azienda ulss n. 4 che provvede anche alla sostituzione dei materiali monouso.

AUTOMEDICA

Il mezzo di soccorso avanzato messo a disposizione dovrà avere personale medico ed infermieristico a bordo ed è denominato AUTOMEDICA come identificato da Decreto Dirigenziale M.C.T.C. n.268 del 05/11/1996 . Tale veicolo dovrà rispettare la normativa e gli standard ministeriali vigenti e dovrà essere stato immatricolato come veicolo di soccorso avanzato. Tale veicolo dovrà essere dotato della scritturazione speculare, sul cofano,"AUTOMEDICA" ed anche la livrea dovrà rispettare le prescrizioni della normativa regionale vigente in materia (DGR 2007/2013).

Quotidianamente il personale della ditta aggiudicataria dovrà predisporre, per l' automezzo, una check list che attesti:

- l'elenco di tutte le attrezzature in dotazione;
- la verifica della funzionalità delle medesime;
- la sottoscrizione dell'esito del controllo ad ogni cambio turno.

Tale documento sarà verificato periodicamente dai coordinatori infermieristici dell'Azienda Ulss n. 4.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL MEZZO E DOTAZIONI

Il veicolo dovrà essere strutturato in modo tale da garantire che tutto il materiale debba essere facilmente raggiungibile dall'esterno attraverso il portellone del bagagliaio e le porte posteriori. Inoltre tutte le aperture dei vari cassetti e vani devono essere di sicurezza, ossia devono poter garantire la loro chiusura anche in caso di ribaltamento del mezzo.

Tutto il vano tecnico posteriore deve essere facilmente rimovibile, ispezionabile, lavabile e disinfettabile e deve essere privo di spigoli vivi o bordi taglienti. Deve essere dotato altresì, di un sistema di posizionamento degli elettromedicali e dei materiali. Inoltre devono essere presenti i seguenti materiali ed attrezzature:

- N. 1 borsa pediatrica
- N. 1 zaino medico di dimensioni indicative (altezza, larghezza, profondità) di 520x490x300 mm;
- N. 1 KIT ustioni;
- N. 1 KIT parto;
- N. 1 KIT infettivi;
- N. 1 KIT Dpi;
- N. 1 alloggiamento per 3 autoprotettori modello Drager da 3kg completi di bombola, spallacci, erogatori e maschere;
- N. 1 compressore toracico esterno;
- N. 1 Dae;
- N. 1 set di collari cervicali;
- N. 1 set di tre stecco bende;
- N. 1 ventilatore polmonare e relativo circuito;
- Almeno 1 bombola medicale O2 portatili da 3 lt.;
- N. 1 monitor defibrillatore multiparametrico con relativo caricabatteria;
- Impianto e alloggiamento di un frigorifero in punto facile accesso;
- Impianto e alloggiamento di scalda sacche e/o flebo completo di termostato;
- N. 1 aspiratore portatile di secreti e dedicata base di ricarica 12 V (originale secondo omologazione dalle case costruttrici);
- N. 3 caschi di protezione mod. SICOR Vigili del Fuoco (nella zona posteriore passeggeri da un lato);
- N. 1 estricatore Ferno XT;
- N. 1 tavola spinale pediatrica;
- N. 1 barella a cucchiaio tipo SCOOP FERNO completa di accessori;
- N. 1 borsa per kit da scasso;
- N. 1 borsa per kit attrezzi;
- N. 1 estintore a norma di legge;
- N. 3 scatole di guanti protezione monouso (zona posteriore / passeggeri);
- N. 1 cartellina porta documenti (zona posteriore/ passeggeri).

ULTERIORI DOTAZIONI

L'allestitore dovrà fornire, in aggiunta al veicolo opportunamente trasformato, le seguenti dotazioni:

- N. 1 set di tre stecco bende;
- N.1 frigorifero da 7 lt in punto facile accesso;
- N.1 scalda sacche e/o flebo completo di termostato;
- N. 1 faro trasportabile a luce LED ad alta intensità, completo di basetta di ricarica ed accesso;
- N. 1 estricatore Ferno XT;
- N. 1 tavola spinale pediatrica;
- N. 1 barella a cucchiaio tipo SCOOP FERNO con loghi della regione del completa di accessori;
- N. 3 caschi di protezione mod. SICOR Vigili del Fuoco;
- N. 1 telo portaferiti;
- N. 1 estintore da 3 kg come da normativa vigente
- N. 1 Kit da lavoro composto da:

  - N. 3 paia guanti da lavoro
  - N. Cesoia/tronchesino di qualità per il taglio catene almeno 1 cm
  - N. 2 fumogeni antivento
  - N. 5 torce antivento
  - N. 1 fune da 20 m
- N. 1 Kit da scasso composto da:
  - N. 1 Piede di porco
  - N. 1 Ascia con manico in plastica
- N. 1 forbice da soccorso tipo Robin completa di fondina e alloggiamento.

ART. 8 Manutenzione degli automezzi e delle attrezzature

Le ambulanze, le apparecchiature e i presidi in uso dovranno essere costantemente in perfetta efficienza, puliti ed in ordine.
La ditta dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ambulanze e delle attrezzature di bordo, provvedendo alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle stesse in caso di guasto/avaria, con modello analogo.
L'efficienza degli automezzi, delle apparecchiature e dei presidi, la loro buona conservazione e la manutenzione potranno essere verificate in qualsiasi momento dal direttore del dipartimento di area critica o dai direttori delle u.o.c. di pronto soccorso per l'area di riferimento.

ART. 9 Locali, arredi e presidi di uso corrente

Il personale dell'appaltatore stazionerà presso i locali di proprietà dell'azienda Ulss n. 4. Il materiale ivi presente di proprietà della medesima, che risulterà da apposito verbale di consegna, sarà messo a disposizione della ditta che dovrà assicurarne l'uso corretto, restituendolo a fine servizio, nelle stesse condizioni in cui è stato preso in carico.

ART. 10 Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, oltre che al fine di garantire la continuità relazionale del servizio, l'aggiudicatario si impegna ad assumere ed utilizzare gli operatori impiegati dal precedente appaltatore, preferibilmente con contratti a tempo indeterminato e, comunque, con contratti di durata non inferiore a quella del servizio oggetto del presente appalto.
I lavoratori impiegati nel precedente appalto saranno riassorbiti dall'aggiudicatario a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione della società aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio da eseguire.

ART. 11 Garanzie assicurative

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
L'azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione del contratto.
Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell'appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'azienda ulss n. 4, connessi all'esecuzione del servizio;

- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale dell'appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.
- garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione.

Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all'azienda ulss n.4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

ART. 12 Risoluzione del contratto

L'Azienda Ulss, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).

L'Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Ulss. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto

ART. 13 Controlli

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.
Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti e dei dipendenti Ulss n. 4 che per ragioni di servizio abbiano rapporti con il servizio in parola.

ART. 14 Verifica di conformità

Per il servizio fornito, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi dell'art. 317 del DPR 207/2010.
I controlli saranno effettuati con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
La verifica dovrà essere effettuata in presenza della Ditta aggiudicataria e verrà redatto dalle parti apposito verbale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell'esecuzione.

ART. 15 Inadempimenti e penali

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'impresa aggiudicataria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabilito caso per caso.
L'Azienda Ulss n. 4 potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'Azienda Ulss, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla Ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal presente articolo.

Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato e/o dal progetto offerto. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.
Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.

Slittamento dell'avvio

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda Ulss

si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato

Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell'elenco del personale impiegato sarà applicata la sanzione di € 250,00 per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.

Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli applicati dalla stazione appaltante. L'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo In particolare se tali segnalazioni sono riconducibili al mancato rispetto di protocolli applicati ai pazienti, la penale sarà applicata se riferita ad un numero di pazienti superiore al 5%, percentuale calcolata sul numero di accessi mensili presso i PPI.
Inoltre tale penale sarà applicata anche nel caso in cui un referto non venga digitalmente firmato. È infatti indispensabile che la totalità dei referti sia digitalmente firmata.

Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda Ulss chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.

Mancata reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata reperibilità effettuate dal personale dell'Amministrazione per ogni giorno del servizio.
Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.

Turn-over del personale

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione, per i servizi annuali, mentre nel bimestre precedente per i servizi stagionali. Per ogni sostituzione di personale l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale dell'1 per mille del corrispettivo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo, per ogni sostituzione.
Non comporteranno l'applicazione di penali:

- eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto; tali

sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
- eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell'erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
  - ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell'Amministrazione;
  - ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.

Mancata ottemperanza delle disposizioni del progetto di manutenzione, sanificazione e sostituzione dei mezzi

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 2 segnalazioni di disservizio in un mese.
Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'Impresa che segue in graduatoria;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda Ulss provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

ART. 16 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda Ulss.
In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
L'Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L'Azienda Ulss potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 17 Osservanza della legislazione sulla sicurezza

L'Azienda fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro (DUVRI).

L'Azienda e l'appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda e l'appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L'appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Ai fini degli adempimenti previsti dalla D. Lgs. 81/2008 le parti si impegnano a rispettare quanto definito nel DUVRI. Prima dell'inizio delle attività l'Azienda e il Fornitore sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, in ottemperanza a quanto stabilito D. Lgs. 81/2008. Tale documento, che riprenderà i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso sopralluoghi svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione Appaltante, il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sue responsabilità per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 81/08, l'aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione, sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante quanto segue:

- aver individuato il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione art. 17;
- aver individuato il nominativo del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria art. 18;
- aver valutato tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 17;
- l'idoneità alle mansioni specifiche dei propri dipendenti in base a programmi sanitari definiti dal medico competente art. 41;
- di aver provveduto ad informare/formare il proprio personale sui rischi specifici art. 36.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 18 Scioperi e cause di forza maggiore

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 19 Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo

107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

ART. 20 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata.
All'appaltatore verrà pagato un importo pari alla prezzo offerto in sede di gara, inteso come costo ad equipaggio distinto per ciascun PPI o postazione. Per il servizio opzionale del lotto 2 la fatturazione sarà calcolata sul costo orario.
La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.
L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
L'IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall'applicazione di tale imposta.
Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.
Ai fini della fatturazione, l'appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all'indirizzo comunicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun punto di primo intervento o postazione, nel quale siano indicate le informazioni che seguono:

- modulazione di equipaggio impiegato con indicazione del costo giornaliero del turno
- giorni di durata del servizio nel mese considerato

Successivamente l'Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l'esenzione dall'aliquota IVA.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'Ulss.
L'affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ART. 21 Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore dell'uoc provveditorato economato gestione della logistica, piazza De Gasperi n. 5 – San Donà di Piave (VE), titolare del trattamento.

ART. 22 Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l'appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del

Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell'art. 31 e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall'Azienda Ulss per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in

eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 23 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda Ulss i seguenti dati:
1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

ART. 24 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..
La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 25 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "*incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione*"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 26 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).
L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART 27 Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva saranno stipulati specifici contratti in forma di scrittura privata in formato elettronico, che saranno soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.
In caso di urgenza, l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula dei contratti, potrà disporre, l'anticipata esecuzione degli stessi, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda Ulss

n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

ART. 28 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda Ulss.
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 29 Recesso unilaterale

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

ART. 30 Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 31 Norme e condizioni finali

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.